

**REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE**  
**Ai sensi del DPR n. 122/2009 ART. 14 comma 7**

Regolamento relativo alla quota assenze per validità anno scolastico  
(Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16 /05/2013)

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

**VISTO il DPR n. 122/2009 “Regolamento della valutazione” che dispone:**

- ART. 4, COMMA 5: “La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico”.
- ART. 14, COMMA 7: “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, **ai fini della validità dell’anno scolastico**, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, **per procedere alla valutazione finale di ciascun studente**, è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo,  **motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite**. Tale deroga è prevista **per assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze **non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati**. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva”.

**VISTA la Circ. M. n. 20 del 04 marzo 2011,**

**RITENUTO** necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all’operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali,

**SENTITE** le proposte avanzate dal Dirigente Scolastico;

**DOPO** ampio dibattito, il Collegio Docenti ad unanimità

**DELIBERA**

di adottare il seguente **Regolamento relativo alla quota di assenze per la validità dell’anno scolastico** ai sensi del DPR n. 122/2009 ART. 14 comma 7:

**Art. 1 Orario annuale personalizzato** – Per orario annuale personalizzato si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré settimane.

**Art. 2 Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:**

- Entrate fuori orario
- Uscite in anticipo
- Assenze saltuarie per malattia
- Assenze per motivi familiari/personali
- Astensione dalle lezioni (scioperi, manifestazioni, occupazioni)
- Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate
- Non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

**Art. 3 – Non sono computate come ore di assenza:**

- La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, Assemblee di Istituto, Assemblee di classe, presenze nei lavori della Consulta giovanile provinciale, ecc.)
- La partecipazione ad attività di orientamento universitario (classi V) con certificato di presenza
- Partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es: certificazione di lingua straniera)
- Assenza in attività didattiche non curricolari/facoltative.

**Art. 4 – Attività extrascolastica** – Le ore di attività didattica extrascolastica, svolte in orario curricolare (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro-stages, partecipazione a manifestazioni, attività di orientamento, ecc.) vanno regolarmente riportate nel registro di classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.

**Art. 5 – Bonus** – Le ore scolastiche svolte in attività di recupero, in progetti del Piano Integrato o in Progetti POF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curricolare e debitamente certificate dal docente referente, costituiscono un bonus per lo studente da portare in riduzione dalle assenze legate alle materie di riferimento. Il bonus si usa in caso di necessità e non incide quindi su altri indicatori di valutazione.

**Art. 6 – Programmi di apprendimento personalizzati** – Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura ovvero a casa, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122/2009)

**Art. 7 – Calcolo della percentuale di assenze** – Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal docente sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni. L'esito complessivo del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 9, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

**Art. 8 – Sospensione del giudizio allo scrutinio finale** – Per gli studenti delle classi non terminali, la mancata valutazione finale in una disciplina, a causa di assenze superiori al 25% delle ore delle lezioni della materia, può implicare la “sospensione del giudizio”, con valutazione del saldo del Debito Formativo nello scrutinio integrativo.

Ai sensi dell'art.4 comma 5 del regolamento sulla valutazione (la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico) prima di assegnare la sospensione del giudizio, il Consiglio di Classe valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno, compreso i bonus di cui al precedente art. 5.

**Art. 9 – Tipologia di assenze ammesse alla deroga** – La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non raggiungano una percentuale tale da pregiudicare, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Allo scopo di garantire un'uniformità di base tra i diversi consigli di classe, s'indica tale percentuale nell'ordine del 50% del totale. Raggiunta o superata tale percentuale, sarà prerogativa del Consiglio di Classe valutare se ammettere o non ammettere a valutazione. Tale decisione dovrà essere, in ogni caso documentata e motivata.

#### **Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:**

- **Motivi di salute** (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente e day hospital) purché documentati da apposita certificazione medica;
- **Motivi personali e/o di famiglia** (provvedimenti dell'autorità giudiziaria; attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; rientro nel paese di origine per motivi legali; trasferimento della famiglia; procedure concorsuali, ecc.);
- Partecipazione ad **attività sportive** e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza;
- Attività per **corsi ed esami per Albi Professionali, titoli culturali** ed altro a giudizio insindacabile del consiglio di classe, richieste e certificate dall'Ente competente;
- **Adesione a confessioni religiose** per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del

Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche Italiane, sulla base delle intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Le richieste di deroga con le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente documentate. L'accoglimento della deroga deve essere deliberato dal Consiglio di Classe e verbalizzato in sede di scrutinio.

**Art. 10 – Comunicazioni allo studente e alla famiglia** (C.M. n. 20 del 04/03/11) – La scuola comunica ad ogni studente e alla sua famiglia all'inizio dell'anno scolastico, l'orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

La scuola, inoltre, prima o in concomitanza degli scrutini intermedi e finali, dà ad ogni studente e alla sua famiglia, informazioni puntuali perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità di ore di assenza accumulate.

**Art. 11 – Disposizioni transitorie** – Nell'a.s. 2010/2011, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, è prevista una deroga straordinaria fino al 15% calcolata sul numero ore totale dell'orario annuale personalizzato. Pertanto, sono consentite assenze totali fino al 40% (25% assenze consentite dalla norma + 15% assenze consentite in deroga).

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.